

LEGGE 27 dicembre 1988 n. 565

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1989 - S. O. n. 2)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FIRMATO A BRUXELLES IL 25 MAGGIO 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo e dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione suddetta.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.